

LOGO  
Amministrazione  
con competenza  
prevalente

## Relazione

### ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

#### Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) 2024/823, del 28 febbraio 2024, relativo a misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione. Proposta di prorogare le misure di altri cinque anni.

- **Codice della proposta:** COM(2025) 229 final
- **Codice interistituzionale:** 2025/0108(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** MASAF

\*\*\*

#### Premessa: finalità e contesto

*Modifica del regolamento (UE) 2024/823, del 28 febbraio 2024, relativo a misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori (Balcani) che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione.*

#### A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

##### 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

*Le misure proposte sono coerenti con gli ASA, in particolare con il titolo IV di tali accordi, che prevedono che le parti istituiscano progressivamente una zona di libero scambio.*

##### 2. Rispetto del principio di sussidiarietà

*La politica commerciale comune è di competenza esclusiva dell'Unione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE. Il principio di sussidiarietà non è pertanto d'applicazione.*

##### 3. Rispetto del principio di proporzionalità

*Le misure proposte hanno dimostrato di avere avuto un impatto positivo sui paesi beneficiari in quanto hanno contribuito al loro sviluppo economico, in particolare con la creazione di forti partenariati tra le imprese dell'UE e i produttori locali della regione dei Balcani occidentali. Si ritiene pertanto che la proposta di prorogare le misure di altri cinque anni costituisca l'approccio più adeguato per garantire lo sviluppo economico duraturo dei partner dei Balcani occidentali, evitando nel contempo un processo molto lungo e complesso di modifica di ciascun accordo commerciale bilaterale nell'ambito degli ASA.*

## **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

### **1. Valutazione del progetto e urgenza**

*La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto il regolamento proposto non dovrebbe comportare costi supplementari per il bilancio dell'UE.*

### **2. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

*Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale.*

### **3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

*Nessuna modifica è ritenuta necessaria.*

## **Altro**

--

## **C. Valutazione d'impatto**

La sezione contiene un'analisi degli impatti attesi **a livello nazionale**, a partire dalle informazioni e dai dati della valutazione d'impatto condotta dalla Commissione UE (se presente) e valorizzandone gli aspetti più rilevanti per gli interessi nazionali e/o per la posizione negoziale italiana, soprattutto in termini di costi non adeguatamente considerati nell'analisi di impatto europea.

La proposta adottata dalla Commissione costituisce la cosiddetta "opzione zero" di non intervento a livello nazionale, ossia la situazione che si va prefigurando in caso di non intervento dei Governi in sede di Consiglio UE. Gli impatti attesi a livello nazionale andranno valutati a partire dalla proposta della Commissione, a cui eventualmente contrapporre proposte emendative nazionali (descritte alla lett. C, n. 3).


### **1. Contesto e problemi da risolvere: dimensione nazionale**

*Nessuno.*

### **2. Effetti sull'ordinamento nazionale**

--

<b>3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali</b>
<b>4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione</b>
<b>5. Impatto finanziario</b>
<i>La proroga del periodo di applicazione del regolamento non dovrebbe avere un'incidenza aggiuntiva sulla voce "Entrate" del bilancio per gli anni interessati dalla proroga proposta rispetto all'incidenza sul bilancio delle attuali misure commerciali autonome.</i>
<b>6. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese</b>



## Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

### Oggetto dell'atto:

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) 2024/823, del 28 febbraio 2024, relativo a misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori (Balcani) che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione. Proposta di atto legislativo.

- **Codice della proposta:** COM(2025) 229 final
- **Codice interistituzionale:** 2025/0108(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** MASAF

<b>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea</b> (articolo e paragrafo)	<b>Norma nazionale vigente</b> (norma primaria e secondaria)	<b>Commento</b> (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)